

**DG**

**DEGRASSI dott. Gessi**

dottore commercialista e revisore contabile

**Maggio 2010**

### **Differenze tra lavoratore autonomo professionista e imprenditore.**

La distinzione tra lavoratore autonomo e imprenditore è molto sottile e si deve indagare soprattutto nella **natura e modalità di svolgimento dei servizi resi**:

Il **lavoratore autonomo** svolge un'attività prevalentemente intellettuale, avvalendosi essenzialmente delle proprie doti naturali e delle proprie conoscenze ed esperienze di studio. Fornisce servizi, a volte in modo "organizzato". Il possedere anche rilevanti beni strumentali, non esclude immediatamente il concetto di attività svolta come lavoratore autonomo e la sua organizzazione non assume la "forma" d'impresa per il solo fatto che ci siano beni strumentali di importo rilevante (si pensi al radiologo). **Per l'esercizio dell'attività professionale e per la produzione del relativo reddito non sono determinanti questi beni, ma le qualità personali del lavoratore, che nel lavoro professionale per lo più fornisce pareri, consigli, consulenze o attività dove l'aspetto intellettuale è di gran lunga superiore a quello manuale o commerciale.**

In più il lavoratore **lavoratore autonomo non garantisce un risultato ma il compimento di un'opera (intellettuale)**, un avvocato non garantisce di vincere la causa ma di svolgere il proprio mandato con perizia professionale; il chirurgo non garantisce l'esito positivo dell'operazione. E' vero però che un chirurgo si servirà, nell'espletamento della sua attività operatoria, di personale (infermieri, anestesista, ecc...) oltre che di beni strumentali di ingente valore, non per questo la sua attività non è considerabile professionale.

**L'imprenditore svolge un'attività economica di produzione** e scambio di beni e servizi in campo agricolo o commerciale. Le attività commerciali possono consistere in produzione di beni o **di servizi**.

In più **l'imprenditore** usualmente **garantisce un risultato**, caso tipico è l'imprenditore artigiano ditta che costruisce una casa per conto di un committente. In questo caso la ditta si impegna a realizzare un risultato (una casa agibile o abitabile) e non solo che svolgerà il proprio lavoro con perizia. Un altro caso è quello dell'elettricista che installa un impianto elettrico, anche lui dovrà garantire il perfetto funzionamento dell'impianto installato. In questi casi **il contratto che si instaura fra committente e impresa è un contratto di appalto nel quale l'impresa garantisce un determinato risultato** a fronte di un pagamento di corrispettivo e **non il compimento di un'opera intellettuale**.

Viene anche spontaneo pensare che, pur essendo richiesta ad entrambe le figure una certa professionalità e manualità, non è paragonabile il peso dell'apporto intellettuale tra chirurgo (professionista) ed elettricista (impresa).

**DG**

**DEGRASSI dott. Gessi**

dottore commercialista e revisore contabile

**Vi sono però dei casi in cui non è facile distinguere tra reddito professionale e reddito d'impresa** si pensi all'attività del fotografo o a quella del tecnico informatico che possono alternativamente essere configurate e svolte come attività d'impresa o come attività professionale.

Vista l'importanza che riveste tale differenziazione (si ricorda che il reddito d'impresa e il reddito di lavoro autonomo sono soggetti a regimi fiscali, previdenziali e assicurativi del tutto differenti) si consiglia una valutazione attenta e precisa. Non è escluso che l'Agenzia Entrate, l'Inps o l'Inail non possano fare contestazioni in merito alla scelta effettuata.

**Nei casi limite, dove i dubbi non trovano risposte soddisfacenti e nel caso ci siano i presupposti di legge per l'interpello, si può ipotizzare anche l'utilizzo di questo istituto**, rivolgendosi alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, che entro un tempo ragionevole potrà fornire una soluzione chiara ed inequivocabile.

Caso pratico .

### **attività di organizzazione di corsi di formazione come va classificata?**

Questo è il tipico caso in cui **la distinzione non è agevole** come quella fra l'avvocato e l'imprenditore edile o tra il chirurgo e l'elettricista

Se un **professionista partecipa ad un corso** come docente e si appoggia, per parte dello svolgimento ad altri colleghi, è **abbastanza logico farla rientrare nell'alveo dell'attività professionale**, in quanto è sicuramente **presente l'elemento intellettuale della prestazione** del professionista stesso.

Se un **professionista non partecipa in alcun modo al corso (oppure in modo marginale)** e, invece, **organizza solo un corso di formazione tenuto da altri** definendo orari, termini di partecipazione, fornendo la sede, pagando le parcelle ai docenti, organizzando pure la loro permanenza nel luogo del corso, sembra difficile far rientrare questa attività nell'ambito della sfera professionale, **in quanto manca l'elemento intellettuale ed è fortemente presente quello puramente organizzativo, dovendo tra l'altro l'organizzatore garantire un risultato ai paganti (cioè il regolare svolgimento del corso che avrà determinate caratteristiche** in termini di orari, svolgimento, materiale didattico ecc... anche se non quello di comprensione). Autorevole dottrina (Rizzardi il sole 24 ore) sostiene in effetti che "l'attività di insegnamento prestata tramite collaboratori insegnanti" è qualificabile come attività d'impresa.

In effetti nella pratica sono **enti (Enaip, Ordini professionali) o società commerciali (srl, snc come IPSOA o simili) che tengono e organizzano dei corsi**, non studi associati di professionisti.

Pertanto, pur ricordando che in questo caso, la distinzione fra attività professionale e d'impresa non è così chiara come la distinzione di attività fra costruttore edile e avvocato, o chirurgo ed elettricista, **non è escluso che l'Agenzia Entrate possa fare contestazioni in merito, pertanto in tali casi si consiglia l'utilizzo della procedura di interpello.**